

DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2026

271/2026/R/GAS

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA SICUREZZA E CONTINUITÀ E DELLA QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS, RELATIVI AGLI ANNI 2024 E 2025

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1396^a riunione del 23 luglio 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027 (di seguito: RQDG)".

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 38 e 75 della RQDG prevedono, per le imprese distributrici di gas, l'obbligo della comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione e della qualità commerciale, entro il 31 marzo di ogni anno;
- l'articolo 39 della RQDG stabilisce che in caso di subentro l'impresa uscente comunichi a quella entrante, entro 30 giorni solari dal giorno di subentro, i dati e le informazioni oggetto di obbligo di registrazione di cui alla Sezione II, articolo 36 della RQDG;
- successivamente alle scadenze di cui ai precedenti punti, la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia ha riscontrato il mancato invio dei dati relativi agli anni 2024 e 2025 da parte delle imprese distributrici di gas elencate nella Tabella A allegata alla presente deliberazione;
- alla data di pubblicazione del presente provvedimento le suddette imprese risultano, ancora, inadempienti ai citati obblighi di comunicazione;
- gli obblighi di comunicazione, previsti dalla regolazione, sono strumentali alla vigilanza dell'Autorità, per il riscontro della piena attuazione della disciplina regolatoria e, in particolare, per il rispetto della regolazione dei servizi di distribuzione del gas, di cui alla RQDG;

- l'azione di vigilanza viene esercitata a partire dall'analisi dei dati comunicati dalle imprese distributrici ed è, pertanto, fondamentale che tutte provvedano ad adempiere agli obblighi di comunicazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- intimare alle imprese distributrici elencate nella Tabella A, l'adempimento agli obblighi di cui agli articoli 38 e 75 della RQDG, entro e non oltre il 15 settembre 2026, facendo riferimento, laddove applicabile, a quanto previsto dall'articolo 39 della RQDG;
- richiamare che la mancata ottemperanza alla presente intimazione da parte delle imprese distributrici elencate nella Tabella A, entro la data di cui al precedente alinea, costituisce presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale, volta alla adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di intimare alle imprese distributrici elencate nella Tabella A di provvedere, entro e non oltre il 15 settembre 2026, all'adempimento, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 38 e 75 della RQDG per gli anni 2024 e 2025, facendo riferimento, laddove applicabile, a quanto previsto dall'articolo 39 della RQDG;
2. che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1. possa costituire presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale, volta alla adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici elencate nella Tabella A e di provvedere, per tali imprese, alla riapertura del sistema telematico per permettere l'adempimento agli obblighi di comunicazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua